

XI. Fiscalità

1. È importante che le imprese contribuiscano alle finanze pubbliche dei paesi ospitanti effettuando tempestivamente il pagamento dei propri debiti tributari. In particolare, le imprese dovrebbero rispettare sia la lettera che lo spirito delle leggi e dei regolamenti fiscali dei paesi in cui operano. Rispettare lo spirito della legge significa discernere e seguire l'intenzione del legislatore. Non richiede che un'impresa effettui pagamenti superiori all'importo legalmente richiesto ai sensi di tale interpretazione. La conformità fiscale include misure quali la fornitura alle autorità competenti di informazioni tempestive rilevanti o richieste dalla legge ai fini della corretta determinazione delle imposte da valutare in relazione alle loro operazioni e la conformità delle pratiche di determinazione dei prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza.
2. Le imprese dovrebbero considerare la governance fiscale e la conformità fiscale come elementi importanti dei loro sistemi di supervisione e di gestione del rischio più ampi. In particolare, i consigli di amministrazione dovrebbero adottare strategie di gestione del rischio fiscale per garantire che i rischi finanziari, normativi e reputazionali associati alla tassazione siano pienamente identificati e valutati.

Commenti Al Capitolo XI: Fiscalità

123. Un comportamento responsabile in campo fiscale implica che le imprese rispettino sia la lettera sia lo spirito delle leggi e dei regolamenti fiscali di tutti i paesi nei quali esercitano le proprie attività, cooperino con le autorità e mettano a loro disposizione le informazioni necessarie o richieste per legge. Un'impresa si comporta in conformità con lo spirito delle leggi e dei regolamenti fiscali se adotta misure ragionevoli per determinare quale sia l'intenzione del legislatore e interpreta le norme fiscali in coerenza con tale intenzione, alla luce del dato testuale e della giurisprudenza contemporanea rilevante. Le transazioni non dovrebbero essere strutturate in modo da determinare dei risultati fiscali incompatibili con le conseguenze economiche delle transazioni stesse, salvo che esista una normativa specifica destinata a produrre tale risultato. In tal caso, l'impresa dovrebbe ragionevolmente ritenere che la transazione sia strutturata in modo da generare per l'impresa stessa oneri fiscali non contrari alle intenzioni del legislatore.

124. Gli adempimenti fiscali implicano, inoltre, che si cooperi con le autorità fiscali, mettendo a loro disposizione le informazioni necessarie per assicurare un'applicazione efficace ed equa delle leggi fiscali. Tale cooperazione comporterebbe che si risponda in maniera tempestiva e completa alle richieste di informazioni avanzate dalle autorità competenti in virtù di trattati fiscali o di accordi per lo scambio di informazioni. Tuttavia, tale onere informativo non è senza limiti. In particolare, le *Linee guida* definiscono un legame tra le informazioni che dovrebbero essere fornite e la loro pertinenza con le norme fiscali applicabili. Si risponde così all'esigenza di contemperare i vincoli imposti alle attività dell'impresa dalle norme fiscali applicabili con l'esigenza delle autorità fiscali di disporre di informazioni complete, tempestive ed esatte che permettano loro di applicare le norme fiscali di propria competenza.

125. Gli impegni delle imprese in materia di cooperazione, trasparenza e adempimenti fiscali dovrebbero riflettersi in sistemi, strutture e politiche per la gestione del rischio. Nel caso delle imprese legalmente costituite in forma di società, i consigli di amministrazione sono in grado di controllare il rischio fiscale in vari modi. Ad esempio, essi dovrebbero sviluppare proattivamente opportuni principi di politica

delle *Linee guida* sui prezzi di trasferimento al di fuori dei Paesi OCSE e per fornire maggiore chiarezza e certezza giuridica ai governi e ai contribuenti sullo stato delle future revisioni delle *Linee guida* sui prezzi di trasferimento, promuovendone la tempestiva attuazione. Il principio di libera concorrenza, applicato all'attribuzione di utili di organizzazioni stabili al fine della determinazione dei diritti d'imposta di uno stato ospitante in virtù di un trattato in materia fiscale, è stato oggetto di una raccomandazione del consiglio dell'OCSE adottata nel 2008.

129. Le *direttive dell'OCSE sui prezzi di trasferimento* concernono l'applicazione del principio di libera concorrenza nella determinazione dei prezzi di trasferimento delle imprese associate. Esse mirano ad aiutare le amministrazioni fiscali (tanto dei paesi aderenti all'OCSE quanto dei paesi non aderenti) e le imprese multinazionali, indicando soluzioni soddisfacenti per entrambi in caso di prezzi di trasferimento, così da ridurre le controversie tra le amministrazioni fiscali e tra queste e le imprese multinazionali ed evitare, in questo modo, costosi processi. Le imprese multinazionali sono invitate a conformarsi alle direttive dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento, così come rivedute e integrate, affinché i loro prezzi di trasferimento rispettino il principio di libera concorrenza.

130. La coerenza e l'uniformità dell'architettura fiscale internazionale che si applica ai gruppi di imprese multinazionali è stata rafforzata in modo più ampio attraverso il progetto OCSE/G20 sul BEPS. In particolare, la *Convenzione multilaterale per l'attuazione delle misure relative ai trattati fiscali per prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili* [[OECD/LEGAL/0432](#)] agevola l'attuazione di una serie di misure volte a contrastare l'evasione fiscale e migliorare la coerenza delle norme fiscali internazionali, tra cui gli standard minimi per evitare l'utilizzo abusivo dei trattati e migliorare la risoluzione delle controversie. Il successo di questo sistema dipende da una rete di relazioni positive, cooperazione e reciprocità.